

REGOLAMENTO GSCP

Art. 1

In seno alla SLI è costituito il Gruppo di Studio per la Comunicazione Parlata, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Art. 2

Il Gruppo ha la finalità di promuovere e coordinare gli studi sulla comunicazione parlata, favorendo la collaborazione e lo scambio tra quanti, a qualsivoglia titolo, si occupano di questo tema. A tal fine il gruppo può organizzare incontri di studio, convegni, seminari e curare pubblicazioni.

Art. 3

Fanno parte del gruppo tutti i soci SLI che ne facciano richiesta. L'adesione di studiosi esterni è subordinata alla loro iscrizione alla SLI.

Art. 4

Sono organi del Gruppo l'Assemblea degli aderenti, il Coordinatore, il Comitato di coordinamento e il Comitato per le nomine.

Art. 5

L'Assemblea è costituita da tutti i soci SLI che abbiano aderito al gruppo. Elegge a maggioranza semplice il coordinatore e con voto limitato i membri del Comitato di coordinamento su proposta del Comitato per le nomine. Approva le proposte del coordinatore e propone iniziative. L'assemblea si riunisce in occasione delle giornate di studio organizzate dal gruppo. Per materie di particolare importanza, come il rinnovo delle cariche sociali o le modifiche del presente regolamento, l'assemblea può venire consultata anche telematicamente. Le operazioni di voto sono gestite da una Commissione Elettorale nominata dal Comitato di coordinamento, al quale dovranno pervenire le candidature.

Art. 6

Il Coordinatore è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea degli aderenti, dura in carica un triennio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Convoca e presiede l'assemblea e il comitato di coordinamento. Formula, d'intesa con il coordinamento e raccogliendo anche suggerimenti di singoli soci o di gruppi di soci, la programmazione delle attività. Tiene i contatti con studiosi esterni o con altre associazioni quando ciò sia necessario per la realizzazione di specifiche iniziative di studio. Riferisce periodicamente al Presidente e al CE della SLI sulle attività del gruppo.

Art. 7

Il Comitato di coordinamento è costituito, oltre che dal Coordinatore, che lo presiede, da altri 4 membri, di cui uno con funzione di segretario, eletti dall'Assemblea con voto limitato a 3 preferenze. I membri durano in carica un triennio e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. Il comitato coadiuva il coordinatore nella formulazione dei programmi delle attività e nella loro gestione e cura l'elenco e l'indirizzario degli aderenti.

Art. 8

Il Comitato per le nomine è composto da tre aderenti in numero di due ogni anno e per la durata di tre anni ciascuno. Il socio che ha raggiunto il terzo anno di carica fungerà da Presidente del comitato. Il Comitato propone le candidature per il rinnovo degli organismi. Se il Segretario riceverà, almeno tre settimane prima dell'elezione, sei o più designazioni dello stesso Socio per la medesima carica, egli conferirà a questi la candidatura a parità di condizioni con il candidato designato dal Comitato per le nomine. I nominativi di coloro che avranno effettuato la designazione scritta al Segretario dovranno rimanere segreti.

Art. 9

La pubblicizzazione delle attività del Gruppo avviene tramite il bollettino della SLI.

Art. 10

Le attività del gruppo saranno autofinanziate e graveranno sulla SLI solo per ciò che concerne la diffusione delle notizie sul bollettino.

Art. 11

Le modifiche al presente regolamento debbono essere approvate dai due terzi degli aderenti.

Art. 12

In fase transitoria e fino alla prima convocazione degli aderenti, l'assemblea è costituita dai soci proponenti, Federico Albano Leoni, Emanuele Banfi, Carla Bazzanella, Gaetano Berruto, Pier Marco Bertinetto, Tullio De Mauro, Wolfgang Dressler, Anna Giacalone Ramat, Michele Loporcario, Emanuela Magno Caldognetto, Marco Mancini, Giovanna Marotta, Alberto Mioni, Massimo Pettorino, Paolo Ramat, Raffaele Simone, Alberto Sobrero, Massimo Vedovelli, Miriam Voghera e la funzione di coordinatore è svolta dal decano dei proponenti.

Norma transitoria

Nella prima applicazione del presente regolamento, i due membri del Comitato di coordinamento che, nelle votazioni indette nel corso della prima assemblea del gruppo, avranno ottenuto più voti o che, a parità di voti, avranno maggiore anzianità restano in carica per 4 anni per consentire, a regime, il periodico ricambio parziale del Comitato stesso.

Norma transitoria bis

Nella prima costituzione del comitato nomine, a partire dal 2007, esso sarà costituito dai due componenti del Comitato di Coordinamento che ottennero il maggior numero di voti all'atto della costituzione del Comitato di Coordinamento nel 2003 e da un terzo componente da loro designato. Il componente del comitato in assoluto più votato svolgerà le funzioni di Presidente, durerà in carica un anno e sarà sostituito nel 2008; il componente del comitato, secondo quanto a numero di voti, durerà in carica due anni, svolgerà la funzione di Presidente nel corso del secondo anno e sarà sostituito nel 2009.